

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TREVISO  
SECONDA SEZIONE

SENT. N. 2/17  
R.G. IST. FALL. N. 478/16  
CRON. N. 39/17  
REP. N. 2/17  
R.G. FALL. N. 2/17

Composto dai magistrati

Dott. Antonello Fabbro	Presidente rel.
Dott. Caterina Passarelli	Giudice
Dott. Elena Rossi	Giudice

Depositata e Pubblicata

Il 10/1/2017

Il Funzionario Giudiziario  
Antonino Anselmo

IL CANCELLIERE  
Pierina D'ALTA

Sentenza da registrare a debito  
ex art. 146 T.U. spese di giustizia

Il Funzionario Giudiziario  
Antonino Anselmo

IL CANCELLIERE  
Pierina D'ALTA

Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Visto il ricorso presentato da [redacted] s.r.l. in liquidazione per la dichiarazione di fallimento in proprio, esaminati i documenti depositati;

sentito il giudice relatore;

premesso che:

all'esito di regolare procedura introdotta in data 11/8/2014 con domanda ex art. 161 L. Fall., il Tribunale, con decreto del 6/7/2015, omologava il Concordato Preventivo proposto da [redacted] s.r.l.;

la [redacted] aveva proposto un piano misto con continuità ex art. 186-bis L. Fall., con suddivisione dei creditori chirografari in tre classi e soddisfazione degli stessi in misura compresa tra il 18,40 e il 30%;

la continuità aziendale si fondava sui ricavi generati dalla debitrice nell'esercizio della propria attività caratteristica, consistente nella concessione in licenza d'uso di alcuni marchi e brevetti (c.d. continuità diretta) alle società [redacted] s.r.l., [redacted] Appliances Ltd e [redacted] It Llc, e sui flussi attivi generati dall'affitto e cessione di un ramo d'azienda a [redacted]

s.r.l.;

il piano, la cui durata era prevista in 5 anni dall'omologa, prevedeva inoltre la liquidazione di alcuni cespiti e l'incasso di crediti;

l'esecuzione del concordato non si è svolta secondo l'ipotesi di piano: tale aspetto è stato puntualmente rilevato dal Commissario Giudiziale, il quale, con informativa del 18/11/2016, ha comunicato ai creditori "il manifestarsi di una situazione di rilevante inadempimento, tale da consentire a tutti i creditori di intraprendere le azioni per la risoluzione del concordato";

in particolare il Commissario Giudiziale riferiva che l'inadempimento trovava causa nel mancato incasso di consistenti crediti commerciali maturati dalla debitrice nei confronti delle società [redacted] s.r.l., [redacted] It Llc e [redacted] Appliances Ltd, le quali non avevano raggiunto i volumi di vendita previsti nel business plan 2014-2019 presentato da [redacted]; rilevava inoltre il commissario che le società debtrici avevano proposto dei piani di rientro, che tuttavia non erano caratterizzati da alcuna garanzia di adempimento, né intrinseca, né estrinseca; tanto che potevano considerarsi irrimediabilmente compromessi i principi di continuità aziendale sui quali si fondava la proposta di concordato di [redacted] s.r.l.;

la società debitrice prendeva atto di tali rilievi e, non potendo esimersi dal condividerli, disponeva di mettersi in liquidazione e presentava motivata istanza di fallimento in proprio, rinunciando ad essere sentita in camera di consiglio;

rilevato in diritto quanto segue:

- il fallimento viene chiesto dalla società debitrice in pendenza della esecuzione del Concordato Preventivo omologato, che non è stato risolto, in difetto di iniziativa da parte dei creditori;
- la giurisprudenza ammette senza obiezioni la possibilità di dichiarare il fallimento in caso di inadempimento del debitore in fase di esecuzione del concordato, senza necessità della previa risoluzione (o annullamento) del concordato omologato (v. Tribunale Torino 26/7/2016, Tribunale Napoli Nord 13/4/2016, Tribunale Venezia 6/11/2015, Tribunale Modena 1/8/2016, Tribunale Rovereto 22/12/2016);

- la citata giurisprudenza fa leva sul precedente di cui alla sentenza n. 106/2004 della Corte Costituzionale: in tale sede la Corte osservò che la normativa all'epoca vigente (in particolare l'art. 184 L. Fall. in base al quale "il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato" e l'art. 186 L. Fall., laddove prevedeva che "con la sentenza che risolve o annulla il concordato il Tribunale dichiara il fallimento") non comportava l'obbligatorietà della risoluzione (o dell'annullamento) del concordato quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, posto che una tale preclusione non poteva ricavarsi dal dettato normativo;
- tale interpretazione della Corte è ancor più condivisibile ora, considerato che il testo attuale dell'art. 186 L. Fall., come sostituito dall'art. 17 co 1 del d. lgs. 169/2007, a decorrere dal 1 gennaio 2008, ha eliminato l'ultimo comma, che sembrava subordinare la dichiarazione di fallimento alla previa risoluzione (o annullamento) del concordato;
- deve quindi ritenersi ammissibile la dichiarazione di fallimento senza la previa risoluzione del concordato preventivo omologato;

ritenuto che:

- l'impresa è soggetta al fallimento, ai sensi dell'art. 1 l.fall., di cui ricorrono i requisiti;
- l'impresa versa effettivamente in stato di insolvenza, come emerge da quanto esposto in premessa, nonché dal ricorso e dai documenti depositati;
- ricorrono i presupposti di legge per la dichiarazione di fallimento;

visti gli artt. 1, 5, 6, 7, 9, 15, 16 l.fall.;

#### DICHIARA

il fallimento di [REDACTED] s.r.l. in liquidazione, con sede legale a Susegana, via dei Colli 153, c.f. 03485930261, esercente attività di stampaggio materie plastiche;

**NOMINA**

Il dott. Antonello Fabbro giudice delegato per la procedura.

Visto l'art. 28 L. Fall.,

**NOMINA**

curatore fallimentare il dott. Annarita Fava di Treviso, già  
Commissario Giudiziale.

Il Curatore è tenuto ad utilizzare, per la gestione della procedura  
fallimentare, gli strumenti informatici stabiliti dal Tribunale.

**ORDINA**

al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali  
obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni.

**STABILISCE**

il giorno 9/5/2017 ad ore 10 per l'adunanza dei creditori per procedere  
all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato - Palazzo di  
Giustizia - piano IV°.

**ASSEGNA**


termine perentorio di gg. 30 prima dell'adunanza ai creditori ed ai terzi che  
vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito per la  
presentazione, **esclusivamente mediante trasmissione telematica  
all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore (PEC)**, delle  
domande di insinuazione al passivo e dei documenti, con avviso che non  
sono ammesse modalità diverse di presentazione della domanda. Nel  
ricorso dovrà essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata  
(PEC) presso il quale chi propone la domanda intende ricevere le  
comunicazioni a lui destinate (progetto di stato passivo, dello stato passivo  
esecutivo, relazioni semestrali del curatore, progetti di riparto ecc.), con  
avviso che in difetto le comunicazioni saranno effettuate esclusivamente  
mediante deposito dell'atto da comunicare in Cancelleria.

Si provvede a parte a dichiarare la chiusura della fase di esecuzione del  
Concordato Preventivo per mancato adempimento.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2017

IL PRESIDENTE

dott. Artonello Fabbro



Depositata in cancelleria

il 10.1.2017

Il Funzionario Giudiziario

Antonina Anselmo

IL CANCELLIERE

Pierina DALI

Fatte comunicazioni e pubblicazioni

Ex art 17 L.F il .....

Firma

.....

Fallimenti e Società.it